



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

· Città Metropolitana di Bologna ·

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 32/2022

Data 16/12/2022

OGGETTO: **“Parere in merito alla preintesa del Contratto Collettivo integrativo di parte economica anno 2021.**

La sottoscritta Federica Rossi, nominata Revisore dei Conti del Comune di Pieve di Cento con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 10/03/2021, per il periodo 2021-2024;

Visti:

- la preintesa del Contratto collettivo integrativo di parte economica 2022, sottoscritto il 01/12/2022 per la ripartizione delle “risorse decentrate” destinate al personale dipendente del comune di Pieve di Cento;
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria redatte secondo gli schemi della Circolare MEF n. 25/2012;
- la delibera GC 123 del 28/11/2022 di indirizzi per la contrattazione e la costituzione del fondo;
- le determinazioni servizio personale PER/1 del 05/01/2022 e PER/9 del 05/12/2022 di costituzione del fondo anno 2022.

Considerato che:

- l'art. 8 comma 6 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 demanda all'organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio;
- l'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001 demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l'art. 40 comma 3 quinquies del citato D.Lgs 165/2001, dispone la nullità delle clausole dell'accordo qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- la circolare n. 20 del 08/05/2015 del MEF che prevede che gli organi di controllo certifichino l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013;
- il Decreto legislativo 75/2017 prevede all'art. 23 co. 2 che “l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”

- l'art. 67 comma 7 del citato CCNL 21/05/2018 prevede che tale limite si applichi complessivamente alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa;
- Il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con L. n. 58 del 28/06/2019, che prevede all'art. 33 co. 2 che il "limite 2016" sia adeguato in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
- Il Decreto interministeriale Funzione Pubblica-Economia-Interno del 17/3/2020 attuativo del D.L. 34/2019 che prevede che sia fatto comunque salvo il limite iniziale del Fondo qualora il personale in servizio nell'anno 2022 sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018

Esaminati gli atti suddetti;

Visto il Bilancio pluriennale 2022-2024;

Accertato che

- la quantificazione del Fondo rispetta il limite previsto dall'art. 23 co. 2 del Dlgs 75 del 25/05/2017, dall'art. 33 co. 2 del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito con L. n. 58 del 28/06/2019 e dell'art. 67 co. 7 del CCNL 21/05/2018;
- è rispettato il vincolo di cui all'art. 68 co. 3 del CCNL 21/05/2018 in quanto la parte prevalente delle risorse variabili non a destinazione vincolata è destinata ai trattamenti previsti all'art. 68 co. 2 lettere da a) a f);
- risultano rispettati il principio di attribuzione selettiva delle Progressioni economiche orizzontali e degli Incentivi economici tramite l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente
- la spesa relativa alle progressioni economiche consolidate, alla indennità di comparto a carico del fondo ed alle indennità e salario accessorio 2022 esigibili nel 2022 nonché le progressioni orizzontali 2022 sono previste nel bilancio annualità 2022
- la spesa relativa alle indennità, al salario accessorio ed ai compensi legati alla performance individuale e collettiva per l'anno 2022 che sarà esigibile nel 2023 è prevista nel bilancio annualità 2023 con finanziamento da FPV di entrata;
- che sono rispettati i limiti per le spese di personale ex art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;

Preso atto

- dei criteri per l'utilizzo delle risorse stabili e di quelle variabili indicate nell'ipotesi di accordo decentrato;
- del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria;

CERTIFICA

- 1) che la Relazione illustrativa è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti nella circolare 25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) che la Relazione tecnico finanziaria è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
- 3) che è stata consolidata nel fondo storico 2017 la decurtazione permanente prevista dall'art. 1 comma 456 della L. 147/2013 per € 12.038,20;
- 4) che la preintesa del Contratto integrativo di parte economica 2022 per il Comune di Pieve di Cento rispetta gli attuali vincoli di legge

ATTESTA

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'anno 2022 con le somme previste nel Bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2022 e annualità 2023, con le disposizioni di contenimento del costo del personale.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Federica Rossi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)